

# Comune di Sant'Agata Li Battiati

## Provincia di Catania

Inviata al CO.RE.CO.  
con nota n° 8507  
del 07-06-99

N. 12 Reg. Delib.

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 20.05 e seguenti, nella casa Comunale, convocato dal Presidente con avvisi scritti e notificati ai singoli Consiglieri Comunali, si è oggi adunato il Consiglio Comunale IN SEDUTA DI PROSECUZIONE DEL 24/3/1999.

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano :

		Presenti	Assenti
01	LUCA Roberto	"	
02	LAGUZZI Orazio	"	
03	SORBELLO Natala		"
04	LA FARINA Francesco		"
05	FELICINI Francesco	"	
06	TUDISCO Salvatore		"
07	RIZZICA NICOLA		"
08	CANNAVO' Andrea		"
09	MAVILLA Salvatore	"	
10	PAPPALARDO Carmelo		"
11	CONSOLI Antonio	"	
12	ZAPPALA' Giuseppe	"	
13	FERLITO Alfio Maria	"	
14	FLORESTA Ubaldo		"
15	PROITI Rita	"	
16	BUCCHERI Fabio	"	
17	COTTONE Claudia	"	
18	FIUMARA Massimo		"
19	REALE Vito Alfio	"	
20	MARCHESE Rosaria	"	
	TOTALE	12	8

Assiste il Segretario Generale Dr. Salvatore D'Urso.

Presiede la seduta il Consigliere Roberto Luca nella sua qualità di Presidente.

ILL PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione.

Il Capo settore dei servizi finanziari Rag. Ferlito, su richiesta del Presidente, illustra il regolamento oggetto del presente verbale.

ESCONO I CONS. MAVILLA E CONSOLI.

IL PRESIDENTE chiede ai Consiglieri se vogliono intervenire.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che viene approvata avendo ottenuto n. 9 voti a favore e n. 1 astenuto (il Cons. Proiti) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 02 del 17/3/99 del settore 2° - servizi finanziari - concernente l'oggetto e corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità ;

Ritenuto di poterla approvare per le motivazioni ivi contenute ;

Con n. 9 voti a favore e n. 1 astenuto (il Cons. Proiti) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti ;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa allegata al presente atto per farne parte integrante.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

La presente deliberazione è soggetta a controllo preventivo di legittimità rientrando fra le materie di cui all'art. 15, comma 1, della L.R. 3/12/91, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Sig. Orazio Laguzzi

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Salvatore D'Urso

*Luca Ferlito*  
COMUNE DI SANT'ABATE LI BATTIATI

Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del CONSIGLIO COMUNALE



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE .....  
N. ....12..... DEL .....25.03.99.....

Reg. proposte n. ...*DE*.....

anno 1999

del settore 2° serv. finanziari

OGGETTO : Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili.

TESTO DELLA PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;

Ritenuto di introdurre particolari disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, avvalendosi delle facoltà di cui alla citata normativa ;

DELIBERA

- approvare l'allegato regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili composto da cinque articoli, con effetto dal 1° gennaio 1999.

S. Agata Li Battiati, li 17 MAR. 1999

# Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili

## Articolo 1

### Esenzione per gli enti non commerciali

L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett.i, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

## Articolo 2

### Particolare disciplina dell'abitazione principale

1. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano abitazioni principali :

a ) le pertinenze dell'abitazione principale ( box, garage, cantina, soffitta, ecc. ) purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali ;

b ) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale.

## Articolo 3

### Rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di quattro anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i cinque anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni :

a ) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni ;


b ) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;

c ) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

## Articolo 4

### Versamenti

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.



## Articolo 5

### Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) conseguentemente sono eliminate:

1 - le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;

2 - le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473;

c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.

d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune;

e) la giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;

f) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

g) sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere

a) o b) dell'art.13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);




h ) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo n.472/1997 né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art.14 del decreto legislativo n. 473/1997 ;

i ) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno d'imposta 1999 e successivi.

3. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.



Ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.90, n. 142 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 si esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione proposta.

Addi, *12/03/99*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge 8.6.1990, n. 142, come introdotta dall'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 44

SI ATTESTA

la copertura finanziaria dell'impegno di spesa n. .... del .....  
assunto con la presente deliberazione.

Addi, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 8.6.1990, n. 142, recepiti dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48, si esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità contabile della deliberazione proposta.

Addi, *17 MAR. 1999*



IL RAGIONIERE CAPO

*Ref. n. 4488*

Ai sensi degli artt. 53 della L. 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48, si esprime parere *favorevole* sotto il profilo di legittimità della deliberazione proposta.

Addi, *18.3.1999*

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del *25.03.99* e viene allegata alla deliberazione n. *12*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Mura*  
*[Signature]*

DELIB. C.C. N. 12 DEL 25/3/1999

**Certificato di Pubblicazione**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n° 44, è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 04/04/99 e vi è rimasta pubblicata per giorni 15 consecutivi.

~~Avverso di essa ..... è pervenuta opposizione a questo ufficio.~~

Sant'Agata Li Battiati, li 04/04/99

Il Messo Comunale

*Chianicello*



Il Segretario Generale

*[Signature]*

La presente deliberazione è stata vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del ..... al n. ....

S.Agata Li Battiati, li .....

**REGIONE SICILIANA**  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
Sezione Centrale

SI ATTESTA

che il CO.RE.CO. nella seduta del 06 MAG. 1999  
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione  
n. 3798/3587

Il Dirigente Superiore



*[Signature]*

COMUNE S. AGATA LI BATTIATI  
- PROTOCOLLO GENERALE -  
Num. Prot. 14798  
del 15-6-99